

<p>STATUTO DEL F.A.L.E.A. FONDO ASSISTENZA LAVORATORI EDILI ARTIGIANI EDILCASSA</p>

Art. 1
COSTITUZIONE DEL FONDO

In osservanza di quanto previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di imprese edili e dagli accordi territoriali fra A.N.A.E.P.A. CONFARTIGIANATO, C.N.A. COSTRUZIONI, F.I.L.L.E.A. C.G.I.L., F.I.L.C.A. C.I.S.L., F.E.N.E.A.L. U.I.L., e ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito dalle predette organizzazioni, il "FONDO ASSISTENZA LAVORATORI EDILI ARTIGIANI E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA" della provincia di Arezzo, di seguito denominata "F.A.L.E.A. - Edilcassa" o "Fondo".

Il Fondo è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato su principio di bilateralità e pariteticità.

Le norme di costituzione e statutarie del Fondo sono stabilite in applicazione dei contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle parti nazionali di cui al presente articolo e, nell'ambito di quanto da esse previsto, dai contratti e dagli accordi collettivi territoriali.

Art. 2
SEDE DURATA E FUNZIONI

Il F.A.L.E.A. - Edilcassa ha la sua sede in Arezzo, ha durata illimitata ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto e nel regolamento, stabilite dai CCNL e da quelli integrativi regionali e territoriali, dei settori dell'artigianato, dell'industria, della piccola e media impresa e delle cooperative, svolte, senza alcun fine commerciale o di lucro, a favore di tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, che sotto qualsiasi ragione sociale esercitino le attività edilizie indicate nei CCNL sopra richiamati, nonché dei soci delle cooperative.

Art. 3
RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale del F.A.L.E.A. - Edilcassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione pro tempore. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività del F.A.L.E.A. - Edilcassa è competente il Foro di Arezzo.

Art. 4
COMPITI

A favore dei propri iscritti il Fondo provvede:

- a) Alla amministrazione delle competenze versate dalle imprese a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi territoriali per trattamento economico delle ferie, gratifica natalizia, festività, riduzione dell'orario di lavoro, permessi retribuiti e riposi compensativi.
- b) Alla amministrazione dei contributi versati dalle imprese a titolo di anzianità professionale edile da corrispondere così come disciplinato dai C.C.N.L. e accordi territoriali.
- c) Alla amministrazione dei contributi versati dalle imprese per il trattamento dell'indennità di malattia ed infortuni anche professionali, così come disciplinato dai C.C.N.L. e accordi territoriali.
- d) Alla gestione di tutte quelle forme di previdenza e assistenza che potranno essergli demandate dalle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria, mediante la concessione di provvidenze, in conformità alle modalità e nei limiti stabiliti dal Comitato di Gestione.
- e) Alla utilizzazione dei contributi paritetici che gli vengono attribuiti da accordi nazionali e/o territoriali di lavoro dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria.
- f) Alla gestione degli accordi sindacali nazionali e territoriali se a ciò delegato.

Inoltre il Comitato di Gestione del Fondo potrà, su mandato delle organizzazioni costituenti, provvedere:

- g) Alla utilizzazione dei contributi versati dalle imprese per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per il personale dipendente delle medesime imprese.
- h) Alla promozione di idonee iniziative nel settore edile.
- i) Alla promozione di attività ricreative, culturali e formative.
- j) Ad ogni altra forma di assistenza e previdenza a favore dei soggetti indicati all'art.5, mediante la concessione di ulteriori provvidenze.

Le Associazioni costituenti, al fine di meglio gestire ed amministrare le prestazioni ai lavoratori ed alle Ditte, dovranno emanare un Regolamento del Fondo, che dovrà tenere conto delle compatibilità economico-tecniche e che sarà comunicato al Consiglio Generale di F.A.L.E.A. – Edilcassa.

Qualsiasi successiva modifica al regolamento dovrà parimenti essere convenuta tra le Associazioni costituenti e comunicata al Consiglio Generale di F.A.L.E.A. – Edilcassa.

Art. 5
ISCRITTI

Agli effetti del presente Statuto sono iscritti al Fondo, le imprese e, a cura del datore di lavoro, tutti i dipendenti che prestano servizio nel territorio della provincia di Arezzo alle dipendenze di Titolari, Società e P.M.I. che, sotto qualsiasi ragione sociale (anche cooperativistica), esercitano, nel territorio della provincia di Arezzo, attività nel

settore dell'edilizia ed affini per le quali sono stati stipulati i contratti di lavoro di cui al precedente art. 2.

Limitatamente alle prestazioni extracontrattuali, così come stabilite dal Regolamento di cui all'art. 4, agli effetti del presente Statuto, sono altresì iscritti i titolari di imprese artigiane individuali, i familiari collaboratori di imprese artigiane e nei limiti previsti dal regolamento del Fondo, i soci di imprese artigiane, che partecipano all'attività dell'impresa, escludendo dunque i soci che apportano esclusivamente capitale, sempre che abbiano dipendenti iscritti al Fondo ed i soci dell'impresa costituita in forma di società di capitali.

Per le medesime prestazioni di cui al precedente capoverso, sono altresì iscritti i dipendenti del Fondo stesso.

Il rapporto di iscrizione presso il Fondo inizia con la comunicazione del datore di lavoro, secondo le modalità stabilite dal regolamento e cessa con il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dal Fondo;
- c) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto o passaggio dello stesso ad impresa che non rientri nella previsione di cui ai commi precedenti;
- d) mancato versamento di quanto dovuto al Fondo, trascorsi i termini di adempimento ed esperite senza esito le procedure di recupero previste dal regolamento;
- e) trascorso un anno dalla fine dell'ultimo periodo di paga per esso denunciato al Fondo, salvo particolari deroghe connesse ad eventuali forme di assistenza;
- f) espatrio dell'iscritto o suo trasferimento in altra provincia;
- g) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o anzianità e vecchiaia ai sensi di legge

Art. 6
VERSAMENTI AL FONDO

Il versamento delle somme dovute al Fondo dai datori di lavoro e dai dipendenti iscritti, per i titoli di cui al precedente art. 4 del presente Statuto, viene effettuato con le modalità contrattualmente stabilite dalle competenti organizzazioni di categoria, dal Regolamento, osservate altresì le eventuali modalità integrative deliberate Comitato di Gestione del Fondo in casi di particolare urgenza o di riconosciuta straordinarietà.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro che, per la parte facente carico ai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Spetta al Comitato di Gestione adottare nei confronti del datore di lavoro inadempiente agli obblighi di cui ai precedenti commi, nell'ambito della legge o del contratto, i provvedimenti stabiliti dal Regolamento del Fondo al fine precipuo di permettere ai dipendenti di percepire gli importi spettanti alle date previste per le liquidazioni.

In ogni caso il Fondo non è responsabile verso i dipendenti del mancato od inesatto versamento da parte del datore di lavoro dei contributi relativi alle prestazioni di cui all'art. 4 lettere a), b) e c) del presente Statuto.

Art. 7

GESTIONE ED ASSISTENZA

La gestione delle somme di competenza del Fondo e la erogazione delle assistenze a favore degli iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni stabilite dal Regolamento, adottato dalle Parti sociali nazionali e territoriali in applicazione degli accordi tra di esse intervenuti, fermo restando il principio che possono fruire della assistenza del Fondo soltanto gli iscritti, relativamente ai quali l'impresa sia in regola con i versamenti di cui al precedente art. 6.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nel Fondo.

Art. 8

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono organi del Fondo:

- Consiglio Generale
- Comitato di Gestione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente
- Il Comitato di Presidenza
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 9

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale é costituito dai componenti il Comitato di Gestione più tre componenti nominati dalle Associazioni imprenditoriali e tre componenti nominati dalle organizzazioni sindacali in misura paritetica fra loro.

I componenti il Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio.

In tal caso i componenti che subentrano, restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Generale .

Art. 10

COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO GENERALE

E' compito del Consiglio Generale:

- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo del F.A.L.E.A. - Edilcassa, predisposto dal Comitato di Gestione. Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni Imprenditoriali e a quelle Sindacali dei Lavoratori costituenti entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- deliberare eventuali indennità, gettoni di presenza e/o rimborsi spese ai Consiglieri di Amministrazione al Presidente ed al Vice-Presidente;
- prendere atto delle modifiche allo Statuto ed al regolamento del Fondo concordate dalle Associazioni costituenti il F.A.L.E.A.;
- deliberare sullo scioglimento del Fondo.

Art. 11

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, oppure;
- fax o messaggio di posta elettronica inviati ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati al fondo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In assenza di formale convocazione, il Consiglio Generale è regolarmente costituito quando ad esso partecipi l'intero Comitato di Gestione, i sei componenti nominati dalle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali in misura paritetica fra loro ed i sindaci. Tutti i presenti sono informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, componenti nominati pariteticamente dalle Organizzazioni costituenti il Fondo o i sindaci non partecipano personalmente al Consiglio Generale, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del Fondo, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e delle sue delibere si fa riferimento alle modalità previste per il Comitato di Gestione di cui al medesimo art. 14, salvo il caso di delibere sullo scioglimento del Fondo, per le quali è richiesta la presenza di tutti i soci costituenti e l'unanimità dei partecipanti.

Art. 12

COMITATO DI GESTIONE

Il Fondo è retto da un Comitato di Gestione paritetico, composto da 12 membri effettivi, dei quali 6 designati dalle Associazioni costituenti di parte datoriale e 6 dalle Organizzazioni Sindacali costituenti dei lavoratori dipendenti.

Il Comitato di Gestione del F.A.L.E.A. - Edilcassa prende atto della designazione da parte delle Associazioni costituenti, nel suo seno, del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente durerà in carica tre anni, potrà essere riconfermato e dovrà essere scelto fra i designati dalle Associazioni datoriali.

Il Vicepresidente è eletto, contemporaneamente al Presidente, sempre in seno al Comitato di Gestione del F.A.L.E.A. - Edilcassa, e sarà scelto fra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti. La durata in carica del Vicepresidente è di tre anni e potrà essere riconfermato.

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Associazioni costitutive del F.A.L.E.A. - Edilcassa di provvedere alla sostituzione dei rispettivi consiglieri anche prima della scadenza del mandato triennale; in questo caso il consigliere che subentra resta in carica fino al completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore.

L'eventuale sostituzione del Presidente o del Vicepresidente avrà valore fino alla scadenza della carica ad essi attribuita, ovverosia fino al compimento del mandato triennale.

Tutte le cariche sociali, in via normale, sono gratuite; peraltro ai sensi del precedente art.10, il Consiglio Generale può deliberare eventuali indennità, gettoni di presenza e/o rimborsi spese ai Consiglieri del Comitato di Gestione, al Presidente ed al Vice-Presidente.

Art. 13

COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione provvede alla amministrazione ed alla gestione del Fondo compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari, secondo le norme del Regolamento di cui all'Art. 4 e tenuto conto delle direttive della CNCE, per quanto di sua competenza in conformita a quanto indicato negli articoli 1) e art. 7) del presente Statuto.

Spetta in particolare al Comitato di Gestione di :

- provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi del Fondo da presentare al Consiglio Generale;
- convocare il Consiglio Generale;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi del Fondo, sia tecnici che amministrativi, in particolar modo per quanto attiene l'esazione dei contributi;
- promuovere l'impiego dei fondi patrimoniali del F.A.L.E.A. - Edilcassa e curarne i risultati, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- promuovere gli accorgimenti amministrativi e giudiziari che ritiene opportuni per il buon funzionamento del Fondo;
- sovrintendere alla determinazione del personale occorrente al funzionamento del Fondo regolandone il trattamento economico e normativo sulla base del C.C.N.L. delle imprese edili artigiane;

- Provvedere alla nomina del Direttore;
- contrarre e concedere mutui, accordare impegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrio amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
- decidere sugli eventuali ricorsi nei confronti dell'assistenza prestata ai lavoratori, che venissero presentati dai lavoratori stessi;
- invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato di Gestione rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni Sindacali contraenti, consulenti, esperti e/o professionisti collaboratori del fondo, qualora sia giustificato dagli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nominare Commissioni secondo le modalità e con i poteri regolati dal successivo art. 20.
- Attribuire la funzione di controllo contabile del Fondo ad uno dei soggetti di cui all'art. 2409 bis c.c.

Il Fondo si assume l'eventuale debito dell'amministratore autore della violazione di norme tributarie, commessa senza dolo o colpa grave, nello svolgimento dei propri incarichi e delle proprie mansioni e nei limiti del suo mandato o dei suoi poteri, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.

Art. 14

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE

Il Comitato Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima;

- il Comitato di Gestione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia;
- le adunanze del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci
- le riunioni del Comitato di Gestione possono essere tenute per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere esattamente identificati e il sistema di audio/videoconferenza garantisca che tutte le persone intervenute alla riunione possano partecipare ed intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere e trasmettere documentazione; qualora tali requisiti siano ottemperati, la

riunione del Comitato di Gestione si reputerà tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il segretario ai fini della formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente, ricevuta la richiesta di convocazione straordinaria, ha l'obbligo di fissare immediatamente la data di convocazione.

La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti sottoposti alla discussione.

Il Direttore del Fondo, se nominato, assiste alle riunioni con parere consultivo e svolge funzioni di Segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e le relative deliberazioni, è necessaria la presenza della metà più due dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto; per le deliberazioni a maggioranza deve essere comunque mantenuta la parità rappresentativa tra la componente dei datori di lavoro e quella dei lavoratori e per un numero di presenti non inferiore a 2/3 dei componenti.

Art. 15
PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni, per un massimo di due mandati, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Spetta al Presidente di:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, di concerto con il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che le Associazione datoriali di cui all'art.1 non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art. 16
VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, per un massimo di due mandati, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12

Spetta al Vice Presidente:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, di concerto con il Presidente;
- b) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

Art. 17

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e, nei casi di cui al successivo art. 18, da un Consigliere delegato dal Comitato di Gestione.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Comitato di Gestione che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi di Edilcassa deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato di Gestione provvederà alla designazione temporanea di uno più Consiglieri facente funzioni.

Art. 18

SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

In caso di impedimento, di assenza o dimissioni del Presidente, salvo quanto stabilito all'art. 15, le funzioni stabilite dal medesimo art. 15 saranno svolte dal Vicepresidente, assistito per i compiti di cui all'art. 17 da un Consigliere temporaneamente delegato dal Comitato di Gestione.

In caso di impedimento, di assenza o dimissioni del Vicepresidente, salvo quanto stabilito all'art. 16, il Presidente per le funzioni stabilite dal medesimo art. 16 sarà assistito da un Consigliere temporaneamente delegato dal Comitato di Gestione.

In entrambi i casi il Consigliere temporaneamente delegato assolverà anche i compiti di cui al successivo art. 24.

Art. 19

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, uno dalle Associazioni Artigiane ed uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le componenti del Comitato di Gestione. In caso di disaccordo il Presidente sarà designato dall'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Saranno inoltre designati due Sindaci Revisori supplenti, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed uno dalle Associazioni datoriali, con il

compito di sostituire i due Sindaci effettivi rappresentanti delle parti, in caso di malattia o di impedimento.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti ai sensi dell'art. 2397 c.c.

Per quanto concerne la nomina e cessazione si rinvia per quanto applicabile a quanto previsto dall'art. 2400.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato, di anno in anno, dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio.

I Sindaci esercitano i compiti e le attribuzioni ai sensi degli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi del Fondo per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

I Sindaci possono essere invitati a partecipare alla riunione del Comitato di Gestione del F.A.L.E.A. - Edilcassa, senza voto deliberativo.

Art. 20

COMMISSIONI

È data facoltà al Comitato di Gestione, al momento che se ne verifichi l'esigenza, di nominare Commissioni con compiti via via definiti dal Comitato stesso.

Il compito delle Commissioni è di carattere esplorativo e conoscitivo allo scopo di alleggerire e snellire il lavoro del Comitato di Gestione. Il parere espresso dalla Commissione, riportato in apposito verbale è da considerarsi solamente consultivo e ogni decisione deve essere approvata e ratificata dal Comitato di Gestione.

Le Commissioni sono composte da 5 membri nominati dal Comitato di Gestione.

Per i membri di Commissione il Comitato di Gestione può prevedere di erogare un gettone di presenza.

Art. 21

PERSONALE DEL FONDO

A dirigere operativamente gli uffici del Fondo, assicurandone il corretto funzionamento, il Comitato di Gestione può nominare un Direttore.

Le mansioni e le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione stesso.

La definizione dell'organico dell'altro personale del Fondo spetta al Comitato di Gestione, ascoltato il parere tecnico del Direttore.

Il rapporto di lavoro di tutto il personale sarà regolato sulla base del C.C.N.L. delle aziende edili artigiane, delle leggi vigenti e dell'accordo interno.

Il Fondo si assume l'eventuale debito del Direttore, se nominato, e comunque del dipendente autore della violazione di norme tributarie, commessa senza dolo o colpa grave, nello svolgimento dei propri incarichi e delle proprie mansioni e nei limiti del suo mandato o dei suoi poteri, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.

Art. 22
PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- b) dalle somme che, per qualsiasi altro titolo e preve eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate dal Fondo;
- c) dai beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà del Fondo.

I capitali del Fondo possono essere impiegati in ogni operazione, finanziaria, di investimento, sia mobiliare che immobiliare, di qualsiasi tipo purché con la diligenza del buon padre di famiglia e purché siano destinati alla sempre miglior gestione sociale dell'Ente, affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza e purché sia garantita per lo meno la conservazione reale del capitale investito.

Nell'ambito di quanto sopra i capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in Titoli dello Stato, di paesi dell'Unione Europea o titoli ed obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all'uso dei capitali del Fondo, devono essere prese dal Comitato di Gestione.

Ai sensi e per gli effetti derivanti dalla legge 460/97 viene stabilito il divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del F.A.L.E.A. - Edilcassa, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge o non siano soggette alla normativa di cui sopra.

Art. 23
INTROITI DEL FONDO

Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi per assistenza e previdenza ad esso spettanti nella misura prevista dagli accordi sindacali stipulati fra le organizzazioni sindacali partecipanti al Fondo;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
- c) dalle penalità per l'inosservanza degli obblighi di denuncia e dalle rivalutazioni per ritardati od omessi versamenti dei contributi secondo quanto stabilito dall'allegato Regolamento;
- d) dalle somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria del Fondo;
- e) dalle altre somme che, per qualsiasi titolo di legge, vengono in possesso del Fondo;

Art. 24
PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di gestione il Fondo potrà valersi di tutte le entrate di cui al precedente art. 23 dello Statuto oltre gli interessi maturati sul fondo accantonamenti. Ogni prelevamento di fondi ed erogazione a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) vistata dal Direttore se nominato e firmata dal Presidente e dal Vicepresidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi titolo con causale deve essere effettuato con la firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente o di chi li sostituisca munito di delega scritta.

Art. 25
ESERCIZIO FINANZIARIO DEL FONDO

Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla stesura del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo. Tale bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Quando motivi particolari lo esigano, il bilancio può essere approvato 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

A questo riguardo, il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione in cui deve essere approvato dal Comitato di Gestione. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio deve essere predisposto il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, entro 30 giorni dalla loro approvazione, devono essere inviati alle Associazioni Sindacali ed imprenditoriali interessate, accompagnati dalle relazioni del Presidente del Fondo (o di chi ne assume le competenze) e del Collegio Sindacale nonché depositato presso la sede del Fondo a disposizione degli iscritti.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere inviato entro trenta giorni dalla sua approvazione alla CNCE.

I bilanci consuntivi devono dimostrare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quelli preventivi devono contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 26
LIQUIDAZIONE DEL FONDO

La messa in liquidazione del Fondo è disposta dal Consiglio Generale, su mandato delle Organizzazioni costituenti, qualora il Fondo cessi l'attività per disposizione di legge, per volontà delle organizzazioni costituenti, per l'impossibilità di

funzionamento, qualora esso venga a perdere, per qualsiasi tipo di causa la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dallo Statuto.

In ogni caso la liquidazione del Fondo sarà affidata ad un Collegio composto da tre membri, uno designato dalle Associazioni dei datori di lavoro costituenti, uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti ed uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni predette o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

Il Consiglio Generale determina, all'atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratifica l'operato.

Ai sensi e per gli effetti derivanti dalla legge 460/97 viene stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio del F.A.L.E.A. – Edilcassa, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito anche l'organismo di controllo di cui all'articolo 3), comma 190, della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso la liquidazione non dovesse essere soggetta alla normativa di cui alla precitata legge 460/97, il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione, potrà anche essere finalizzato a forme di assistenza a favore degli iscritti tramite le organizzazioni datoriali e sindacali costituenti.

Art. 27

MODIFICA DELLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente Statuto, è di competenza delle Associazioni stipulanti, sentito il parere del Comitato di Gestione ed il parere di conformità della CNCE.

Art. 28

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

A.N.A.E.P.A. CONFARTIGIANATO

F.E.N.E.A.L. U.I.L.

C.N.A.COSTRUZIONI

F.I.L.C.A. C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.